



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI**

SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta in secondo grado al n. 3954/2018 R.G. promossa da:

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO  
LANZAVECCHIA

- appellante

contro

COMUNE DI \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_

- appellato

**OGGETTO:** RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2049 - 2051 - 2052 C.C.

**Udienza di precisazione delle conclusioni:** 5.3.2020

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

*“Piaccia al Tribunale di Asti adito, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Asti, n. 336/18 pubblicata il 14.06.2018 emessa nella causa RG 933/17, sentenza non notificata ai fini della decorrenza del termine breve;*

*Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune della \_\_\_\_\_ in persona del sindaco pro tempore, cor. \_\_\_\_\_ per il sinistro stradale occorso all'autoveicolo di proprietà dell'attore;*

*Dichiarare tenuto e condannare il Co \_\_\_\_\_ in persona del sindaco pro tempore, corr.te in \_\_\_\_\_ al risarcimento in favore della conchiudente di tutti i danni patrimoniali subiti che si indicano nella somma di Euro 1.691,93 come quantificata dal CTU, oltre euro 140,00 per due giorni di fermo tecnico, e così complessivamente*

*1.831,93 o quella veriore che risulterà in corso di causa. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al saldo.*

*Con condanna altresì alla restituzione della somma versata al CTU per quanto liquidato nel giudice di primo grado e pari alla somma di euro 505,12.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, con relativa distrazione a favore ex art. 93 c.p.c. non avendo riscosso onorari ed anticipato le spese.”*

#### CONCLUSIONI PER L'APPELLATO

*In via principale; nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità del gravame, rigettare con sentenza l'appello proposto dal sig. \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. 336 del 14.6.2018 e resa fra le parti dal Giudice di Pace di Asti, dott.ssa Raffaella Ratti, nel giudizio di prima cure r.g. 933/2017, confermandola per l'effetto;*

*in via subordinata rigettare con sentenza l'appello proposto dal sig. \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. 336 del 14.6.2018 e resa fra le parti dal Giudice di Pace di Asti, dott.ssa Raffaella Ratti nel giudizio di prima cure r.g. 933/2017, confermandola comunque nel dispositivo, con revisione in senso contrario della motivazione nella parte in cui statuisce che <<nel caso de quo il danneggiato ha provato l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa>>, ossia nel senso che <<nel caso de quo il danneggiato non ha provato la derivazione dalla cosa>>.*

*In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del grado di appello, ed in caso di accoglimento dell'appello incidentale anche del primo grado di giudizio, contributo unificato compreso.*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. \_\_\_\_\_ convenne davanti al giudice di pace il comune di Asti chiedendone la condanna ai sensi dell'articolo 2051 c.c. e in subordine dell'articolo 2043 c.c., per danni subiti dal veicolo di sua proprietà targato DH904PN, condotta nell'occasione da \_\_\_\_\_ derivati dal transito della vettura su di una griglia metallica del canale di scolo delle acque piovane sita lungo strada \_\_\_\_\_ griglia che sarebbe fuoriuscita dalla sua sede al passaggio del mezzo in data 30.06.2015 alle ore 18.00 circa.

2. Nel giudizio di primo grado il comune \_\_\_\_\_ si costituì chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine di contenere il risarcimento in ragione del concorso di colpa della conduttrice del mezzo nella causazione del sinistro nonché in rapporto ai danni effettivamente provati da parte attrice.

3. La causa fu istruita mediante escussione di testimoni, deposito di documenti ed esperimento di ctu. Il giudice di pace rigettò la domanda attorea ritenendo che, sebbene il danneggiato avesse provato l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa, si doveva ritenere che il danno fosse riconducibile a

caso fortuito individuato in un'imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi consistita nel sollevamento della grata metallica del canale di scolo al passaggio dell'autovettura.

Il giudice di pace ha, inoltre, compensato le spese del grado e posto le spese di CTU a carico di parte attrice.

4. \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma con accoglimento delle conclusioni rassegnate davanti al giudice di pace (con limitazione dell'ammontare risarcitorio a quanto indicato nelle conclusioni in appello), condanna dell'appellato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e addebito al medesimo delle spese di CTU.

In particolare con l'appello si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il caso fortuito.

A motivo del gravame l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha errato nel riconoscere nel sollevamento della grata in conseguenza del passaggio della vettura un caso fortuito, rilevando altresì che l'onere di tale dimostrazione incombeva sul comune e che il giudice di pace aveva fatto scorretta applicazione delle regole inerenti la ripartizione dell'onere probatorio.

5. Il comune di \_\_\_\_\_ si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato riferito alla parte della sentenza nella quale il giudice di pace aveva ritenuto provato l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa.

A motivo del gravame incidentale ha posto l'assenza di motivazione della conclusione raggiunta dal giudice di prime cure; l'incapacità a testimoniare e comunque l'inattendibilità della testimone A \_\_\_\_\_

l'assenza di riscontri circa quanto avvenuto nella deposizione dell'agente di polizia municipale intervenuto sul posto e, quanto alla prova dei danni lamentati, l'apoditticità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio circa la compatibilità dei danni con l'evento come descritto da parte attrice. Il comune ha chiesto quindi il rigetto della domanda originariamente proposta dall'attore e, in caso di accoglimento dell'appello condizionato, anche la riforma della pronuncia di compensazione delle spese di lite emessa dal giudice con riguardo al primo grado di giudizio.

6. Le parti non hanno richiesto la rinnovazione o l'esecuzione di attività istruttorie e la causa è stata avviata a decisione nelle forme ordinarie.

Nel depositare le difese conclusive parte appellante ha, infine, rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale per mancata enunciazione dei motivi.

7. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale per mancata enunciazione dei motivi è infondata. Nella comparsa di costituzione con appello incidentale la parte appellata ha, infatti, contestato la statuizione del primo giudice in base alla quale questi aveva ritenuto provato l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa rilevando che tale conclusione difettava di motivazione e

criticando in particolare la ritenuta capacità a deporre e attendibilità della testimone \_\_\_\_\_ la mancata considerazione degli esiti della deposizione del teste \_\_\_\_\_ e l'assenza di valutazione critica delle conclusioni del CTU in punto compatibilità tra l'evento e i danni.

L'appellante incidentale ha dunque indicato non solo in che termini desidera che la sentenza di primo grado sia modificata, ma anche per quali ragioni ritiene errata la parte che chiede di modificare. Tanto soddisfa il requisito di specifica motivazione dell'appello di cui all'articolo 342 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 27199 del 2017).

8. In ordine al merito dell'appello principale, si osserva che il giudice di pace ha ritenuto che il sollevamento della grata di scolo posta trasversalmente al passaggio dell'autovettura, con conseguente danneggiamento del mezzo, avesse costituito un evento imprevedibile idoneo ad integrare il caso fortuito. Caso fortuito che (e tanto si desume dal richiamo alla giurisprudenza citata nella sentenza gravata) risulta ricondotto dal giudicante alla categoria degli eventi dannosi che si siano verificati a cagione di una repentina e imprevedibile alterazione della cosa manifestatasi prima che l'ente proprietario abbia avuto modo di rimuovere la condizione di pericolo.

Il ragionamento del giudice di prime cure non può essere condiviso, perché confonde la repentinità dell'evento dannoso con la repentinità della modificazione dello stato della cosa in custodia a causa di elementi estranei alla stessa.

La rapidità di cedimento della cosa che provoca l'evento dannoso (improvviso distacco di cornicione, improvviso cedimento del manto stradale, improvviso distacco della grata di scolo) costituisce, infatti, una caratteristica dell'evento dannoso che non esclude la riconduzione del medesimo alle condizioni intrinseche della cosa in custodia, ma, al contrario, costituisce tipico elemento che consente di escludere (per esempio), la riconducibilità dell'evento a caso fortuito consistito nella disattenzione del danneggiato.

In proposito si osserva che dalla repentinità della modificazione della cosa non è possibile desumere anche l'imprevedibilità e improvvisa verifica delle cause che hanno condotto a tale modificazione. In genere, anzi, è vero il contrario e cioè che il cedimento improvviso di una cosa non è che il frutto del suo progressivo deterioramento.

In ogni caso la responsabilità da cosa in custodia opera a prescindere dall'esistenza in capo al custode di profili di colpa inerenti la sorveglianza sulla cosa ed è esclusa solo dalla prova, di cui è onerato il custode, del caso fortuito.

Nel caso di specie non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che la grata di scolo si sia improvvisamente danneggiata poco prima del passaggio del mezzo dell'attore e quindi rendendo impossibile al custode l'esercizio del suo dovere di sorveglianza, per esempio a causa del transito di un

mezzo pesante o per via di un altro evento traumatico idoneo a pregiudicare la solidità della grata.

Si deve quindi riformare sul punto la sentenza gravata ritenendo non provata la riconducibilità dell'evento a caso fortuito.

9. In riferimento all'appello incidentale si osserva anzitutto che non può essere accolto il motivo riferito all'assenza di motivazione.

L'esame della sentenza impugnata rivela infatti che il giudice di prime cure, dopo aver sinteticamente ricostruito lo svolgimento del processo (fine seconda pagina e inizio terza pagina), ha rievocato il fatto richiamando a riscontro, esplicitamente, i fotogrammi scattati dall'agente di polizia municipale intervenuto e, invece, implicitamente, le deposizioni dei testimoni uditi nel corso dell'istruttoria (la conduttrice del mezzo \_\_\_\_\_ e l'agente \_\_\_\_\_ cui ha evidentemente attribuito credito. Successivamente alla ricostruzione del fatto ne ha tratto le conclusioni in diritto.

La motivazione posta a fondamento della decisione, seppur indubbiamente sintetica, non si può ritenere mancante, anche perché la soddisfazione dell'onere motivazionale va sempre rapportata alla complessità dell'oggetto del giudizio che, nel caso, è obiettivamente contenuta.

L'incapacità di A \_\_\_\_\_ a deporre quale testimone non sussiste atteso che l'incompatibilità a testimoniare si configura solo nel caso in cui rispetto alle domande svolte in giudizio il testimone possa assumere la qualità di parte, mentre non è sufficiente un interesse di mero fatto.

In ordine all'inattendibilità della testimone si deve osservare che l'incertezza manifestata dalla teste in occasione dell'esame del 14.11.2017 pare verosimilmente riconducibile al trascorrere del tempo ed è stata dalla stessa immediatamente superata facendo riferimento alla narrazione resa all'epoca dei fatti alla Polizia Municipale, narrazione che, in definitiva, coincide con la quanto sostenuto dall'attore e confermato in udienza dalla testimone.

L'assenza di riscontri nella deposizione del testimone \_\_\_\_\_ circa i danni presenti sul mezzo e la sua presenza sul luogo del sinistro non consente di escludere l'esistenza dei danni e la loro compatibilità con gli eventi descritti dall'attore costituendo, al più, un elemento neutro ai fini della decisione.

Tra l'altro l'assenza del mezzo al momento del sopralluogo della polizia municipale trova spiegazione nella dinamica dei fatti narrata dalla testimone \_\_\_\_\_ che ha riferito di aver prima contattato l'attore per far portar via la vettura e di essersi successivamente recata a fare denuncia all'autorità. Considerato che l'autovettura non era neppure di proprietà della conduttrice, la dinamica degli eventi come riferita non pare affatto inverosimile.

A proposito del motivo inerente l'inattendibilità delle conclusioni del consulente tecnico si deve, infine, osservare che, in primo luogo, non sono state effettuate contestazioni alla consulenza tecnica in sede di contraddittorio interno al subprocedimento di consulenza, e, in secondo luogo, che l'appellante

incidentale non ha neppure chiarito per quali ragioni si debba ritenere che il transito di una vettura su di una grata di scolo che si sollevi improvvisamente creando un avvallamento nella strada non sia compatibile con danni ad una ruota del mezzo e all'assale posteriore del medesimo.

La sinteticità motivazionale della consulenza si spiega, in tal caso, con la circostanza per cui il CTU si è limitato a confermare quanto evidente anche al profano, non avendo rinvenuto nel corso delle indagini elementi che, in ragione delle sue specifiche conoscenze tecniche, lo avessero indotto a dubitare della conclusione più ovvia e che avrebbe, invece, dovuto richiamare a sostegno di una conclusione di segno opposto, tendente a smentire quanto appare verosimile anche a persone prive di specifiche conoscenze tecniche.

I motivi dell'appello incidentale vanno dunque ritenuti infondati e pertanto inidonei a porre in dubbio la conclusione raggiunta dal primo giudice in ordine alla dinamica dei fatti e alla compatibilità con essi dei danni lamentati.

L'appello incidentale va quindi rigettato.

Ne consegue il diritto dell'appellante principale ed originario attore a conseguire il ristoro dei danni patiti in occasione dell'incidente.

10. La quantificazione dei danni, non oggetto della pronuncia di prime cure in ragione della reiezione in quella sede dalla domanda, va effettuata nel presente grado di giudizio.

Sul punto, in effetti, a parte la contestazione inerente la richiesta di ristoro dei danni patiti per fermo tecnico, non vi sono contrasti tra le parti circa la quantificazione compiuta dal CTU in € 1.691,93 IVA inclusa.

La stima del consulente merita quindi di essere condivisa, essendo fondata sull'esame del mezzo e dei luoghi di causa, nonché resa all'esito di valutazione nell'ambito della quale sono state motivatamente escluse le spese superflue e non direttamente correlate al danno patito (cfr. punto 7 rel. CTU).

Va, invece, escluso il richiesto danno da fermo tecnico. La mera indisponibilità della vettura non è, infatti, sufficiente a dimostrare la sussistenza di un danno che va, al contrario, specificamente allegato e dimostrato (cfr. sul punto Cass. ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348 in motivazione: “...l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” e Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 maggio 2017, n. 13718: “In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da

*colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita*”).

Nel caso è mancata l'allegazione e dimostrazione di tale danno.

Al danneggiato va dunque risarcito il danno patito nella misura di € 1.691,93.

La somma in questione, siccome costituisce un credito risarcitorio, va maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale calcolati sull'ammontare liquidato, dapprima devalutato alla data dell'illecito e poi via via rivalutato e maggiorato d'interessi nel tempo (Cass. civ. Sez. III, 10-12-2012, n. 22384) per un totale definitivo pari ad € 1.732,62.

11. In ragione dell'accoglimento dell'appello e della domanda risarcitoria spiegata in primo grado, si deve riformare anche la regolazione delle spese compiuta dal primo giudice con carico delle stesse al comune appellato, tanto per il primo che per il secondo grado di giudizio.

La liquidazione avviene in dispositivo per ciascun grado in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dai parametri del DM 55/2014 in ragione del limitato oggetto della controversia.

Per il secondo grado si esclude la fase istruttoria perché non espletata.

Le spese di CTU seguono, nei rapporti interni, identica regolazione.

**P.Q.M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 336/2018 del giudice di pace di Asti;

CONDANNA il comune d. \_\_\_\_\_ a pagare a \_\_\_\_\_ la somma di € 1.732,62 oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo;

Condanna il comune d \_\_\_\_\_ a rimborsare a \_\_\_\_\_ le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 900,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;

Condanna il comune di \_\_\_\_\_ a rimborsare a \_\_\_\_\_ le spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in € 182,95 per esborsi ed € 1.200,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;

Pone le spese di CTU, nei rapporti interni, a carico del comune \_\_\_\_\_ con condanna del comune al rimborso di quanto pagato da \_\_\_\_\_ pari ad € 505,12.

Così deciso il 21 luglio 2020

Il giudice  
(dott. Daniele Dagna)